



Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede operativa: Zona Industriale 3° Strada snc, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

email: atocl2@virgilio.it

ATO AMBIENTE CL 2 S.p.A

Zona Ind.le 3° Strada - 93012 GELA

P. IVA: 01663680856

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

IN LIQUIDAZIONE

dal 22-11-2012 al 07-12-2012

Il Responsabile



[Handwritten signature]

*Determinazione del Commissario Liquidatore
n° 136 del 22 novembre 2012*

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Art.159 D.lgs 267/2000 – Quantificazione somme destinate ai servizi indispensabili -2 °semestre 2012 |
|-----------------|--|

L'anno duemiladodici, addì 21 del mese di novembre in Gela presso la sede operativa sita in Gela nella III^a strada, Il Commissario Liquidatore, assume la seguente determina commissariale: **Art.159 D.lgs 267/2000 – Quantificazione somme destinate ai servizi indispensabili – 2° semestre 2012.**

Premesso :

che l'art.159 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 recita:

- 1) non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli su beni oggetto della procedura espropriativa.
- 2) Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio del giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a :
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- 3) Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazioni da adottarsi per ogni semestre e notificata la tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- 4) Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere;
- 5) I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e di cui all'art.27, comma 1, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, devono essere muniti dell'intestazione di copertura finanziaria prevista dall'art.51, comma 4 e non possono avere oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3;
- 6) L'art.27 , c.13, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall'art.3 – quater del D.L. 22 febbraio 2002,n.13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.75 dispone :

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno.

Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art.159 , comma 3, " nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente"

[Handwritten mark]

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28/05/1993 (G.U. n.145 del 23/06/1993) con il quale vengono definiti ai sensi e per gli effetti dell'art.159 D.Lgs 267/2000 comma 2 lettera c), i servizi indispensabili dei comuni;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 526 del 22/12/2011, esecutiva, con la quale si è proceduto alla quantificazione delle somme destinate ai servizi indispensabili relativamente al 1° semestre 2012;

Ritenuto necessario provvedere anche per il 2° semestre 2012, alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui scadenti nel semestre, nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993 e ss.mm.;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni pregiudizio tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e servizi indispensabili;

Atteso che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione e che dette somme verranno comunicate, di volta in volta, dall'Amministrazione;

Visto l'allegato prospetto denominato allegato " A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, infine, per quanto premesso, che si debba adottare la delibera de qua per evitare le conseguenze di possibili ed eventuali atti di pignoramento di somme presso la Tesoreria comunale;

Ritenuto, infine, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

Visti:

- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- La Legge 28 dicembre 2001 n.448;
- Il D.L. 22 febbraio 2002 n.13 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n.75;
- Lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

- 1) **Quantificare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159 del D.Lgs 267/2000, per il 2° semestre 2012, gli importi delle somme destinate ai servizi di cui al predetto art.159, come determinati con Decreto del Ministero dell'Interno in data 28/05/1993 e ss.mm., nell'ammontare di € 300.000,00 (TRECENTOMILAEURO/00) tutto come analiticamente risulta dall'allegato prospetto denominato allegato " A "che si approva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Precisare** che se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione o Enti Pubblici con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs 267/200.
- 3) **Stabilire** che prima di provvedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero, per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso.
- 4) **Dare mandato** agli uffici dell'Ato per la notifica della presente determinazione, ai sensi del 3° comma art.159 D.Lgs 267/2000 al Tesoriere dell'Ente dopo l'adozione della stessa
Si attesta l'esattezza degli atti richiamati.

Il Commissario Liquidatore dell'Ato C12
Avv. Giuseppe Panebianco

